



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

**Avviso pubblico per la selezione
delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Led Local Development – CLLD)
ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014**

1

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

0. Sommario

0. Sommario	2
1) Premessa	3
1.1. Normativa e documentazione di riferimento	3
1.2 Oggetto e finalità dell'avviso	3
2) Condizioni di partecipazione	4
2.1. Soggetti richiedenti.....	4
2.2 Composizione del FLAG	4
2.3 Requisiti di ammissibilità	5
2.4 Area territoriale.....	5
2.5 Evidenza delle capacità gestionali	7
2.6 Costi ammissibili	7
3) Sostegno Preparatorio	<u>98</u>
4) Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale	9
4.1 Strategia	9
4.2 Cronoprogramma	<u>1244</u>
4.3 Dotazione finanziaria.....	12
4.4 Intensità dell'aiuto	13
5) Modalità di presentazione e selezione delle strategie	14
5.1 Presentazione delle domande	14
5.2 Istruttoria	16
5.3 Criteri di selezione delle candidature	17
6) Compiti del FLAG.....	18
7) Aiuti di Stato.....	<u>1948</u>
8) Responsabile del procedimento	19
9) Trattamento dei dati	19
10) Concertazione tra l'Organismo intermedio e il FLAG	19
11) Attuazione della strategia di sviluppo locale	20
12) Modalità di erogazione dei contributi	<u>2120</u>
13) Varianti	21
14) Proroghe.....	22
15) Rettifiche finanziarie, revoca del contributo e recupero delle somme erogate	23
16) Norma residuale	24
17) Allegati.....	24

1) Premessa

1.1. Normativa e documentazione di riferimento

1.1.1) Di seguito viene riportato un elenco della principale normative di riferimento:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016.

1.2 Oggetto e finalità dell'avviso

1.2.1) Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD) previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 508/2014.

Oggetto del presente avviso è la selezione delle candidature alle strategie CLLD ai sensi dell'art 33 Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 508/2014 e per l'assegnazione del sostegno preparatorio.

Mediante il CLLD si intende sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la

progettazione integrata territoriale e l'integrazione multisetoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali.

L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) che devono concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti tematici, coerentemente con l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea.

1.2.2) Con il presente avviso, l'Amministrazione regionale invita i soggetti di cui al successivo punto 2 a presentare una domanda per la selezione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e per l'assegnazione del sostegno preparatorio.

2) Condizioni di partecipazione

2.1. Soggetti richiedenti

2.1.1) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013), che presentano le caratteristiche di cui ai successivi punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del presente avviso.

In conformità all'art. 61 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

2.2 Composizione del FLAG

2.2.1) Il FLAG, ai sensi dell'art. 61 par. 3 lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 508/2014, deve rispecchiare ampiamente l'asse principale della strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile e deve garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.

La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del partenariato, sia nella composizione degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, consiglio direttivo, assemblee).

Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali, ai sensi dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.

Ai sensi dell'art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG scelgono al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita.

2.3 Requisiti di ammissibilità

2.3.1) Per poter presentare la domanda per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (*Community Led Local Development – CLLD*) il gruppo deve essere già costituito in partenariato.

Il soggetto¹ (gruppo già costituito in partenariato), la relativa proposta e il territorio interessato dalla stessa devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa su appalti e contratti²;
- ammissibilità ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- rispetto dei requisiti descritti nell'Allegato 4 al presente avviso.

2.4 Area territoriale

2.4.1) L'area territoriale interessata dalla strategia, nella quale dovranno operare i soggetti richiedenti, deve, come requisito minimo, costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

2.4.2) La continuità geografica non è un requisito obbligatorio purché siano rispettati i requisiti di cui sopra. Le diverse parti che compongono il FLAG devono essere omogenee in quanto partecipano congiuntamente a determinate attività, o hanno in comune determinate minacce o opportunità, e non necessariamente in termini di continuità fisica.

Tuttavia, l'esperienza pregressa dimostra che una mancanza di continuità può rendere estremamente difficile elaborare e attuare una strategia ed un partenariato efficaci. Pertanto, benché non sia obbligatoria, la continuità geografica può essere un fattore determinante per il successo.

¹ Nel caso di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) i requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti da tutti i partecipanti all'ATS. In casi diversi dall'ATS il controllo dipende dalla forma giuridica adottata dal gruppo, di prassi il controllo è sul legale rappresentante.

Secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione nazionale, in tutti i casi il requisito relativo alla regolarità in relazione all'applicazione della normativa antimafia deve essere verificato su tutti i partner privati che costituiscono il gruppo.

² Riferimenti: art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 106 del Reg. (UE) 966/2012.

2.4.3) Ai sensi dell'articolo 33 (6) del Reg. (UE) n. 1303/2014, l'area deve avere una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

L'Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, nei seguenti casi:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale (SSL) attuate con l'intervento dei Fondi.

Nel documento in cui è descritta la strategia di sviluppo locale proposta (riferimento: Allegato 3 "Modello strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo") dovranno essere indicate le unità territoriali (comune, zona censuaria) ricadenti nell'area interessata e la relativa popolazione residente (dati relativi alla densità demografica della zona interessata) e fornita una breve descrizione dell'area geografica, indicando, secondo il modello di cui all'Allegato 3, le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti.

Laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga prevista dall'Accordo di Partenariato, dovrà specificarlo nel documento di cui sopra e fornire adeguata motivazione che definisca l'omogeneità dell'area complessiva proposta.

Ai fini del calcolo della popolazione, si intende la popolazione residente in base all'ultimo censimento ISTAT (quando disponibili, devono essere indicati i dati riportati nell'Appendice A al presente avviso).

2.4.4) Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, l'area deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
 - I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
 - II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
- Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:
 - III. riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
 - IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
 - V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

2.4.5) Ciascuna unità territoriale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale presentata ai sensi del presente avviso.

2.4.6) La selezione delle aree avverrà nel rispetto dei criteri per la selezione delle aree stabiliti dal PO FEAMP.

2.5 Evidenza delle capacità gestionali

2.5.1) Il FLAG deve dimostrare di disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché all'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste.

Nel documento in cui è descritta la strategia di sviluppo locale proposta (riferimento: Allegato 3 "Modello strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo") il FLAG deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione.

2.5.2) Il FLAG deve possedere una struttura organizzativa adeguata che comprenda almeno le seguenti figure professionali:

- Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
- Responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.

2.6 Costi ammissibili

2.6.1) La misura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed attuazione della strategia di sviluppo locale.

2.6.2) In base all'art. 35, del Reg. (UE) n. 1303/2014, il sostegno dei Fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende quanto di seguito riportato:

- a) costi del sostegno preparatorio, consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- b) esecuzione delle operazioni previste nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto di seguito riportato:
 - costi operativi;
 - costi del personale;
 - costi di formazione;
 - costi relativi alle pubbliche relazioni;

- costi finanziari;
- costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione specifica della strategia;

e) costi di animazione connessi alla strategia.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo precedente non supera il **25%** della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.6.3) Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, nonché quelle precedenti alla pubblicazione del presente avviso, fermo restando la coerenza con le previsioni del Programma Operativo ed il rispetto delle previsioni ex articolo 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso delle spese relative al sostegno preparatorio, per la verifica delle disposizioni in materia di periodo di eleggibilità della spesa, farà fede la data di presentazione della manifestazione di interesse di cui al successivo punto 3 del presente avviso.

2.6.4) Spese – contabilità separata

Le spese sostenute devono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida sulle spese ammissibili del PO FEAMP.

2.6.5) L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso quanto di seguito riportato:

- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

2.6.6) La selezione del personale per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dai FLAG o dai loro partner o da amministrazioni pubbliche; la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza nelle materie specifiche. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

2.6.7) Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

2.6.8) Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

3) Sostegno Preparatorio

3.1) Ai fini dell'erogazione del sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, i soggetti richiedenti di cui al punto 2.1, dovranno presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURAS del presente avviso, una manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello riportato in Allegato 2 ("Modello di manifestazione di interesse per la candidatura al sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013 dell'art. 62 Reg. (CE) 508/2014").

3.2) Il riconoscimento delle spese relative al sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della manifestazione d'interesse e sarà assegnato esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

3.3) Laddove il partenariato non sia ancora stato costituito entro i 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURAS, la manifestazione di interesse potrà essere presentata dall'organismo di diritto pubblico, quale soggetto promotore del costituendo FLAG. In questo caso, in sede di istruttoria della proposta di strategia di sviluppo locale (SSL) sarà verificata l'effettiva presenza del partner che ha presentato la manifestazione di interesse nella compagine del FLAG.

3.4) Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal FLAG sia effettivamente finanziata.

3.5) Tra le azioni previste per il sostegno preparatorio individuale ricadono le seguenti:

- formazione rivolta ai soggetti interessati locali;
- studi dell'area interessata;
- spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale e di consulenza;
- azioni legate alla consultazione dei soggetti interessati;
- spese amministrative (costi operativi e per il personale) dell'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- sostegno a piccoli progetti pilota.

4) Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale

4.1 Strategia

4.1.1) La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di cui all'art. 33 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;

- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

4.1.2) La strategia deve essere presentata utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 "Modello strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo". Quando disponibili, il partenariato utilizza i dati disponibili riportati nell'Appendice A al presente avviso.

La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) e deve concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento tra quelli indicati dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014, da scegliere tra i seguenti:

- a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c) turismo sostenibile;
- d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k) reti e comunità intelligenti;
- l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Nel caso in cui vengano scelti più ambiti tematici, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

4.1.3) La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
- c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
- d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
- e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella *governance* delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

4.1.4) La strategia di sviluppo locale può avere un orizzonte temporale fino al 31.12.2022.

4.1.5) Il FLAG selezionato deve presentare all'Amministrazione Regionale, entro il 2019, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà riaggiornare l'analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la strategia al raggiungimento dei risultati attesi.

4.1.6) È importante che quanto riportato nella strategia di sviluppo locale sia opportunamente giustificato da idonea documentazione che deve essere allegata al documento.

4.1.7) Di seguito è riportato un elenco dei documenti che devono obbligatoriamente essere allegati alla strategia per la valutazione dei criteri di ammissibilità e di selezione:

- documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. atti di costituzione, statuto, regolamento interno CdA, accordo di identificazione partner capofila, verbali, lettera di intenti, accordi, etc.);
- documenti a supporto dell'analisi di contesto (es. analisi di mercato in cui si identificano le tendenze di settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l'orientamento e la messa a fuoco della strategia);
- documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti, etc.);
- documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e finanziarie (CV del Direttore e del RFA);
- eventuali documenti attuativi già approvati dall'organo decisionale (ad es. procedure di selezione, regolamento per l'acquisto di beni e servizi, etc.).

4.2 Cronoprogramma

4.2.1) Nel documento in cui è descritta la strategia di sviluppo locale proposta il FLAG deve indicare la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste, presentando, mediante un Diagramma di Gantt, una pianificazione coerente ed adeguata, al fine di stabilire la corretta successione delle azioni, in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target individuati nella strategia.

4.3 Dotazione finanziaria

4.3.1) La dotazione finanziaria assegnata per l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all'art. 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014, corrisponde inizialmente a € 4.789.913 (di cui € 2.394.956 di risorse UE, € 1.676.470 di FdR e € 718.487 di risorse regionali), di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 37/30 del 21.06.2016.

La dotazione finanziaria assegnata per attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 508/2014, corrisponde inizialmente a € 249.280 (di cui € 124.640 di risorse UE, € 87.248 di FdR e € 37.392 di risorse regionali), di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 37/30 del 21.06.2016.

Il contributo per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014 è ripartito secondo quanto di seguito descritto:

- al FLAG posizione al primo posto della graduatoria di merito è assegnato un contributo fino a € 1.500.000 per l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all'art. 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014, e fino a € 77.277 per attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- al FLAG per ogni FLAG posizione al secondo posto della graduatoria di merito è assegnato un contributo fino a € 1.289.913 per l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all'art. 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014, e fino a € 67.131 per attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- ai FLAG posizionati al terzo e quarto posto della graduatoria di merito è assegnato un contributo di € 1.000.000 e fino a € 52.436 per attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

Nel caso in cui i FLAG ammissibili a finanziamento fossero in numero inferiore a 4, le risorse residue saranno proporzionalmente ripartite tra i FLAG ammessi a finanziamento.

4.3.2) Il numero massimo di FLAG beneficiari è pari a quattro.

4.3.3) Il contributo assegnato per l'attuazione del Piano di Azione di ciascun FLAG non può essere inferiore a € 1 milione e superiore a € 5 milioni (dotazione finanziaria assegnata per l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e per le attività di cooperazione).

4.3.4) La dotazione finanziaria assegnata per il sostegno preparatorio di cui all'art. 62, comma 1, lettera a, del Regolamento (UE) n. 508/2014, corrisponde inizialmente a € 249.280 (di cui € 124.640 di risorse UE, € 87.248 di FdR e € 37.392 di risorse regionali), di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 37/30 del 21.06.2016.

4.3.5) Per il sostegno preparatorio individuale può essere riconosciuto un contributo massimo di € 40.000 nei limiti delle risorse assegnate.

4.3.6) È facoltà dell'Amministrazione assegnare il contributo anche in presenza di una sola proposta valida o di non assegnare il finanziamento in assenza di proposte valide. I contributi saranno erogati al termine delle procedure amministrative esperite da Argea ai sensi della programmazione delle risorse di cui alla delibera n. 37/30 del 21.6.2016.

4.4 Intensità dell'aiuto

4.4.1) Il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V del Regolamento (UE) n. 508/2014, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del titolo V del Regolamento (UE) n. 508/2014.

4.4.2) Salvo diverse indicazioni che dovessero essere fornite dall'Autorità di Gestione nazionale successivamente alla pubblicazione del presente avviso, se l'intervento previsto nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, e non rientra tra quelli di cui ai capi I, II e IV del titolo V del Regolamento (UE) n. 508/2014, può essere riconosciuta un'intensità dell'aiuto massima secondo quanto indicato nella seguente tabella

N.	Criterio	Tasso di cofinanziamento max
1	L'intervento non soddisfa alcun criterio di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014	50%
2	L'intervento soddisfa il criterio relativo all'interesse collettivo di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e fornisce l'accesso pubblico ai suoi risultati	80%
3	L'intervento soddisfa almeno i criteri relativi al beneficiario collettivo e all'interesse collettivo di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e fornisce l'accesso pubblico ai suoi risultati	100%

4.4.3) Per la corretta interpretazione dei criteri riportati nella precedente tabella, si specifica quanto segue.

La nozione di “beneficiario collettivo” è in stretta correlazione a quella di “interesse collettivo”. Con riferimento al primo, il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di *stakeholder* o del pubblico in generale, quali ad esempio un organismo pubblico, una Organizzazione di Produttori o un'organizzazione rappresentativa del commercio.

Tuttavia, per poter beneficiare di un'intensità di aiuto maggiore, le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri. Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di tutti, in quanto il beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri³.

Per il calcolo dell'intensità dell'aiuto si deve tener conto dell'eventuale regime di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono aiuto di Stato (si veda paragrafo 7 del presente avviso).

In considerazione della natura “collettiva” di un FLAG e dell'interesse collettivo da questo perseguito, ai costi operativi e di animazione del FLAG e alle spese relative al sostegno preparatorio, può essere riconosciuta un'intensità dell'aiuto pari al 100%, purché sia assicurato l'accesso pubblico ai risultati.

4.4.4) Inoltre, si specifica quanto segue.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 qualora il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico può essere applicata un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento.

L'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014 prevede un possibile aumento del tasso di cofinanziamento base (50%) per taluni interventi o beneficiari, tra i quali sono applicabili al CLLD i seguenti:

- possibile aumento dal 50 all'80% per interventi connessi alla pesca costiera artigianale;
- possibile aumento dal 50 al 75% per interventi attuati da OP, Associazioni di OP o organizzazioni interprofessionali.

5) Modalità di presentazione e selezione delle strategie

5.1 Presentazione delle domande

5.1.1) Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, la domanda deve essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello di cui all'Allegato 1. Il modello deve essere adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore della struttura di gestione del partenariato o del soggetto capofila del partenariato, pena l'esclusione.

³ A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo da parte dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa, per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'azione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ai suoi membri si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dai pescatori aumenterebbe il valore delle loro catture e la qualità del pesce per i consumatori).

5.1.2) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena esclusione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal richiedente;
- copia dell'atto costitutivo del partenariato;
- documento “Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” **in triplice copia cartacea + copia su supporto digitale**, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente avviso;

5.1.3) La domanda completa del documento “Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” (redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente avviso), deve pervenire ad Argea Sardegna - Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive entro il termine perentorio del **15 settembre 2016**, con una delle seguenti modalità:

1. spedita a mezzo raccomandata A/R inviata all'indirizzo Argea Sardegna - Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari;
2. presentata direttamente agli uffici di Argea Sardegna - Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari.

5.1.4) La domanda deve essere presentata in plico chiuso. All'esterno del plico devono essere riportati i dati identificativi del mittente e la dicitura **“Domanda di ammissione alla selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD): _____ (nome del gruppo proponente)”**.

5.1.5) Nella domanda i candidati devono indicare il proprio indirizzo, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata. Tutte le successive comunicazioni ufficiali verranno trasmesse mediante posta elettronica certificata, pertanto l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata è ritenuto fondamentale ai fini della completezza della domanda.

5.1.6) Per essere ritenute ricevibili le domande devono rispettare i seguenti requisiti di ricevibilità:

1. essere presentate entro il termine previsto (15 settembre 2016);
2. essere presentate con le modalità tassativamente indicate nel presente avviso;
3. essere sottoscritte correttamente;
4. essere complete di tutte le informazioni essenziali contenute nel modello di domanda;
5. essere complete della documentazione di cui al punto 5.1.2):
 - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal richiedente;
 - copia dell'atto costitutivo del partenariato;

- documento “Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” **in triplice copia cartacea + copia su supporto digitale**, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 3 al presente avviso.

5.1.7) In riferimento al sostegno preparatorio, dovrà essere presentata una manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 2, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURAS.

5.2 Istruttoria

5.2.1) Il procedimento amministrativo è di competenza di Argea Sardegna. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, in relazione alle attività di competenza dell’Agenzia per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), è l’Unità organizzativa pesca e acquacoltura del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna.

5.2.2) Ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016 la procedura volta alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è condotta da un apposito comitato di selezione costituito dai seguenti componenti:

- un referente del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
- un referente dell’Agenzia Argea:
- un referente dell’agenzia Agris.

Il comitato di selezione è presieduto dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.

5.2.3) Nel corso dell’istruttoria sarà verificato il rispetto dei requisiti di ricevibilità, indicati al punto 5.1.6), e di ammissibilità relativi al richiedente, alla proposta presentata e al territorio interessato dalla stessa descritti nel punto 2.3 e nell’Allegato 4 al presente avviso.

La verifica dei requisiti di ammissibilità relativi al richiedente dipende dalla forma giuridica con cui il FLAG decide di costituirsi.

Successivamente alla verifica dell’ammissibilità, si procede alla valutazione dei contenuti della proposta sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP con procedura scritta, come comunicato con nota del Responsabile dell’Autorità di Gestione prot. n. 8128 del 13.05.2016, di cui al punto 5.3 e dettagliati nell’Allegato 5 al presente avviso.

5.2.4) La procedura finalizzata alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo condotta dal Comitato di selezione si articola nelle fasi di seguito descritte.

- 1) Verifica della ricevibilità

Tale verifica è basata sull’accertamento dei criteri di ricevibilità indicati al punto 5.1.6).

2) Verifica dell'ammissibilità

Tale verifica è basata sull'accertamento del possesso dei criteri di ammissibilità relativi al richiedente ed alla proposta presentata descritti nel punto 2.3 e nell'Allegato 4 al presente avviso.

3) Selezione

La valutazione delle proposte viene effettuata sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 5.3, dettagliati nell'Allegato 5 al presente avviso.

Delle sedute del Comitato viene redatto verbale da parte del Segretario nominato da Argea Sardegna. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti il Comitato.

Al termine dell'istruttoria il Comitato trasmette l'esito della selezione ad Argea Sardegna che lo approva con apposito atto oppure, se ritiene, chiede al Comitato eventuali integrazioni esplicative, che vi provvede entro dieci giorni.

Argea Sardegna pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, l'elenco delle strategie approvate, dandone preventivamente comunicazione al Referente dell'Autorità di Gestione, che provvede a darne comunicazione all'Autorità di Gestione.

5.2.5) La procedura finalizzata alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo termina entro il 20 ottobre 2016.

5.2.6) Per i FLAG ammessi a finanziamento è avviata la fase di concertazione secondo quanto indicato nel paragrafo 10.

5.2.7) Le istanze selezionate inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria. A parità di punteggio, è assegnata precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede la data di accettazione).

5.2.8) Argea Sardegna provvede ad emettere a favore dei gruppi selezionati ammissibili a finanziamento il provvedimento di concessione del contributo e a trasmettere una copia al beneficiario.

5.3 Criteri di selezione delle candidature

5.3.1) Come indicato nel PO FEAMP, i criteri di selezione della strategia riguardano i seguenti aspetti:

- qualità e coerenza della Strategia;
- qualità e coinvolgimento del partenariato;
- sistema di gestione e controllo;
- qualità del Piano di azione;
- adeguatezza del piano finanziario.

5.3.2) Tali criteri, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP con procedura scritta, come comunicato con nota del Responsabile dell'Autorità di Gestione prot. n. 8128 del 13.05.2016 sono esplicitati nell'Allegato 5 al presente avviso.

6) Compiti del FLAG

6.1) Ai sensi dell'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG hanno i seguenti compiti (di seguito un elenco dei principali punti):

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) predisporre e trasmettere ad Argea per ciascun intervento previsto una scheda di dettaglio dell'intervento secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia;
- e) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- f) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- g) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- h) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

6.2) Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b) del citato art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni direttamente conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6.3) Il dettaglio dei compiti e degli obblighi del FLAG saranno definiti nel protocollo d'intesa di cui al paragrafo 10.6).

7) Aiuti di Stato

7.1) Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento applicabile.

Le attività che devono essere considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

8) Responsabile del procedimento

8.1) Il responsabile del procedimento è il Dott. Tullio Satta.

Sarà attivato uno spazio FAQ in cui confluiranno tutte le risposte dell'Amministrazione regionale alle domande che perverranno dal territorio.

9) Trattamento dei dati

9.1) Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

10) Concertazione tra l'Organismo intermedio e il FLAG

10.1) La fase di concertazione per la definizione dei contenuti di dettaglio del piano di azione (PdA) è avviata dal Argea Sardegna con il coinvolgimento del Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, attraverso la convocazione del FLAG ammesso a finanziamento.

I contenuti del piano possono essere oggetto di osservazioni mirate e richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Amministrazione regionale (Argea Sardegna con il coinvolgimento del Servizio pesca e acquacoltura).

10.2) La fase di concertazione si chiude mediante comunicazione formale inviata al FLAG da Argea Sardegna.

10.3) Entro 15 giorni dalla conclusione della fase di concertazione, il FLAG presenta, se del caso, ad Argea Sardegna e al Servizio pesca e acquacoltura il piano di azione (PdA) aggiornato tenendo conto delle indicazioni e delle richieste manifestate dall'Amministrazione regionale.

10.4) Nel caso in cui le indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale (Argea Sardegna e Servizio pesca e acquacoltura) non fossero state correttamente recepite, la fase di concertazione continua e Argea Sardegna può richiedere ulteriori modifiche/integrazioni al piano di azione (PdA).

10.5) A seguito della chiusura della fase di concertazione Argea Sardegna provvede ad approvare con apposito provvedimento il piano di azione definitivo e a darne comunicazione al FLAG e al Servizio pesca e acquacoltura.

10.6) Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione formale del piano di azione definitivo il rappresentante legale del FLAG o altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione

del FLAG (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale da parte degli altri partner del gruppo o titolo equipollente firma un protocollo d'intesa che regola i rapporti con l'Amministrazione regionale (Argea Sardegna e Servizio pesca e acquacoltura).

11) Attuazione della strategia di sviluppo locale

11.1) Il piano di azione per l'attuazione della strategia di sviluppo locale si considera avviato a partire dalla data della firma del protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il FLAG e l'Amministrazione regionale (Argea Sardegna e Servizio pesca e acquacoltura), di cui al punto 10).

11.2) Gli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale, dettagliati nel piano di azione (PdA), devono essere condotti in conformità alla normativa di riferimento del FEAMP e secondo il cronoprogramma indicato nel piano approvato.

11.3) L'attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale approvata può essere svolta:

- direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario (interventi a gestione diretta),
- da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, anche esterni ai gruppi opportunamente selezionati (interventi a gestione indiretta).

Gli interventi a gestione diretta sono gestiti direttamente dal FLAG e realizzati attraverso procedure di evidenza pubblica. I fornitori di beni e servizi vengono individuati attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi a gestione indiretta sono gestiti da beneficiari selezionati dal FLAG tramite appositi bandi, pubblicati previo parere favorevole di Argea.

Prima della pubblicazione dei bandi per l'attivazione di ciascun intervento previsto dalla strategia di sviluppo locale non attuato direttamente, il FLAG deve presentare ad Argea Sardegna copia degli stessi al fine di ottenere il preventivo parere di conformità. Argea Sardegna può chiedere chiarimenti ed integrazioni al FLAG prima di provvedere al rilascio del parere. Nell'ipotesi di parere negativo, il FLAG è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il bando o gli altri atti programmatici, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate da Argea Sardegna.

11.4) Gli interventi previsti devono essere conclusi entro il 31.12.2022.

11.5) In caso di mancato rispetto del cronoprogramma previsto per l'attuazione del piano di azione, al fine di evitare possibili disimpegni delle risorse FEAMP, l'Amministrazione regionale può disporre la rettifica del piano finanziario e/o revoca anche parziale delle risorse assegnate, anche senza l'accordo del FLAG.

12) Modalità di erogazione dei contributi

12.1) Per le azioni attuate direttamente dal FLAG, il pagamento viene erogato da Argea Sardegna al gruppo in qualità di beneficiario finale anche sotto forma di anticipazioni, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria.

12.2) Per le azioni a gestione indiretta, Argea Sardegna sulla base delle richieste di erogazione del contributo presentate dal FLAG, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario finale, salvo diverse indicazioni.

12.3) Il FLAG (per le azioni realizzate direttamente) e gli altri beneficiari finali attuatori delle singole azioni curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute.

12.4) Il FLAG è responsabile della corretta realizzazione di tutti gli interventi previsti dal piano di azione (PdA) nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal soggetto attuatore delle singole azioni, destinatario del finanziamento pubblico.

13) Varianti

13.1) Varianti del piano di azione

13.1.1) Le varianti che comportano la realizzazione di azioni non previste nel piano di azione approvato, ovvero la soppressione di alcune di esse, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione di Argea Sardegna che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale approvata, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito determinato in base ai criteri di selezione di cui al relativo paragrafo che consenta la permanenza nella stessa posizione della graduatoria.

13.1.2) La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso al FLAG.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo.

13.1.3) L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte di Argea Sardegna, possono comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

13.2) Varianti delle azioni indicate nel piano di azione

13.2.1) Azioni realizzate direttamente dal FLAG

13.2.1.1) Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa

complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate ad Argea Sardegna prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.

13.2.1.2) Le varianti sostanziali sono richieste ad Argea Sardegna che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale approvata;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione, pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà di Argea Sardegna approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

13.2.2) Azioni realizzate da beneficiari selezionati dal FLAG

13.2.2.1) Le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali devono informare i potenziali interessati di quanto segue.

Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa possono essere realizzate senza autorizzazione, ma devono essere preventivamente comunicate al FLAG che provvede a comunicarle ad Argea Sardegna.

Prima dell'esecuzione di varianti sostanziali, il beneficiario finale deve comunicare al FLAG la variante che intende realizzare. Il FLAG valuta la richiesta e se la ritiene condivisibile provvedere a richiedere ad Argea Sardegna l'autorizzazione alla variante prima dell'esecuzione della stessa da parte del beneficiario finale. Argea valuta le richieste di variante secondo quanto sopra previsto.

13.3) Le varianti devono essere evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.

14) Proroghe

Richiesta di proroga per gli interventi attuati direttamente dal FLAG

14.1) Il FLAG può chiedere ad Argea Sardegna la proroga dei termini per l'ultimazione di ciascun intervento attuato direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni, rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel piano di azione approvato. La richiesta deve essere trasmessa dal FLAG ad Argea Sardegna prima del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, pena l'irricevibilità della stessa.

14.2) Argea Sardegna valuta richieste di proroga di maggiore durata o ulteriori proroghe per necessità determinate da eventi considerabili eccezionali, o da cause di forza maggiore, debitamente documentati. La richiesta di proroga a seguito di eventi considerabili eccezionali, o da cause di forza maggiore, unitamente alla eventuale relativa documentazione, deve essere trasmessa dal FLAG ad Argea Sardegna entro il termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa.

14.3) La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto di Argea Sardegna.

Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari selezionati dal FLAG

14.5) Negli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali attuatori degli interventi, il FLAG deve informare che la proroga dei termini per l'ultimazione degli interventi può essere richiesta per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel piano di azione.

La richiesta di proroga deve essere trasmessa dai beneficiari al FLAG che la valuta e se la ritiene condivisibile la trasmette ad Argea Sardegna entro il termine previsto per la realizzazione dell'intervento, pena l'irricevibilità della stessa.

14.6) Negli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali attuatori degli interventi, il FLAG deve informare che richieste di proroga di durata maggiore di 60 giorni determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario, debitamente documentati possono essere concesse solo da Argea Sardegna previa valutazione da parte della stessa Agenzia. La richiesta di proroga a causa di eventi considerabili eccezionali, o da cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al FLAG che la valuta e se la ritiene condivisibile la trasmette ad Argea Sardegna entro il termine previsto per la realizzazione dell'intervento, pena l'irricevibilità della stessa.

14.7) La proroga del termine di attuazione dell'intervento può essere concessa solo da Argea Sardegna su proposta del FLAG, dietro richiesta del beneficiario finale.

15) Rettifiche finanziarie, revoca del contributo e recupero delle somme erogate

15.1) Argea può procedere a rettifiche finanziarie o alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- il FLAG non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa FEAMP, dai documenti di riferimento e contravviene a quanto stabilito nel protocollo d'intesa che regola i rapporti con l'Amministrazione regionale;
- viene accertato che il FLAG ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione;
- il FLAG destina il finanziamento di cui al presente bando alla realizzazione di azioni differenti da quelle previste nel piano di azione approvato (salvo quanto previsto nel capitolo 13) senza ottenere la preventiva autorizzazione di Argea Sardegna. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di

verifica potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso;

- il FLAG realizza azioni differenti da quelle previste nel piano di azione approvato (salvo quanto previsto nel capitolo 13) senza ottenere la preventiva autorizzazione di Argea Sardegna e tali da comportare il mancato mantenimento del punteggio idoneo per l'ammissione a finanziamento. In tale caso Argea Sardegna procede alla revoca totale del contributo;
- per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti la realizzazione degli interventi previsti dal piano di azione; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.);
- perdita dei requisiti di ammissibilità.

15.2) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata dal FLAG a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

15.3) Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16) Norma residuale

16.1) I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

17) Allegati

Allegato 1: Modello domanda.

Allegato 2: Modello di manifestazione di interesse per la candidatura al sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013 dell'art. 62 Reg. (CE) 508/2014.

Allegato 3: Modello strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Allegato 4: Criteri di ammissibilità.

Allegato 5: Criteri di selezione.